

CCCL.

## TORNATA DELL' 8 MAGGIO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

**Sommario.** — *Comunicazioni — Presentazione di disegni di legge e di relazioni — Seguito della discussione degli articoli del disegno di legge: « Sul conferimento della libera docenza » (N. 947-A) — I senatori Del Giudice (pag. 10407, 10418) e Scialoja svolgono emendamenti all' art. 4 (pag. 10410) — Rispondono il senatore Di Camporeale, relatore (pag. 10415, 10418) e il ministro della pubblica istruzione (pag. 10417) — L' art. 4 è approvato — L' art. 5 è approvato con un emendamento del senatore Scialoja (pag. 10419) — Parlano sull' art. 6 i senatori Scialoja (pag. 10419, 10422), Polacco (pag. 10420), Mazzoni (pag. 10420), Dini (pag. 10421) e il ministro dell' istruzione pubblica (pag. 10421, 10422) — L' art. 6 emendato è approvato — Si approva l' art. 7 — È approvato l' art. 7-bis proposto dal senatore Scialoja (pag. 10422) — Sull' art. 7-ter, concordato tra l' Ufficio centrale ed il ministro, parlano i senatori Luciani (pag. 10423), Dini (pag. 10424), Foà (pag. 10424), Del Giudice (pag. 10424), Di Camporeale, relatore (pag. 10424) e il ministro (pag. 10423, 10424) — È approvato l' art. 7-ter con un emendamento del senatore Luciani (pag. 10425) — Si approva l' art. 7-quater proposto dal senatore Dini (pag. 10425) — Fanno osservazioni sull' art. 8 i senatori Scialoja (pag. 10426, 10427, 10428) e Del Giudice (pag. 10428), cui rispondono il relatore (pag. 10428) ed il ministro (pag. 10427) — L' art. 8 emendato è approvato — Si rinvia alla successiva seduta il coordinamento e la votazione del disegno di legge.*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti il ministro degli affari esteri e quello della pubblica istruzione.

BISCARETTI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

## Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dal ministro degli affari esteri è pervenuta alla Presidenza la seguente lettera:

« Roma, 7 maggio 1913.

« Eccellenza,

« Mi sono affrettato a trasmettere il telegramma di V. E. al nostro ambasciatore a

Madrid con incarico di comunicarlo al Senato spagnolo.

« In risposta il conte Bonin mi telegrafa che, essendosi quell' Alto Consesso presentemente aggiornato, egli ha trasmesso il telegramma al competente Ministro di Stato, il quale lo ha pregato di far giungere a V. E., in attesa che possa farlo il Senato spagnolo, i ringraziamenti e l'espressione della più viva riconoscenza del Governo spagnolo per l'alta graditissima prova di simpatia che il Senato del Regno ha voluto dargli, in occasione dell' attentato contro Sua Maestà il Re Alfonso.

« Gradisca, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

« DI SAN GIULIANO ».

È pervenuta alla Presidenza la seguente lettera della famiglia del defunto senatore Caravaggio:

« Roma, 6 maggio 1913.

« Illustre Presidente,

« Nella seduta del 30 aprile decorso la E. V. commemorava con elevate parole la memoria del compianto mio genitore senatore Caravaggio.

« A nome dell'intera famiglia, porgo a Lei ed al Senato i più sentiti ringraziamenti per così nobile atto, e l'espressione della più viva riconoscenza.

« Con ossequio

« IDA LONGHI CARAVAGGIO ».

#### Presentazione di una relazione.

SACCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHETTI. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del relatore senatore de Sonnaz, la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali "Umberto I" di Nocera Inferiore ed "Andrea Tortora" di Pagani.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Sacchetti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
« Sul conferimento della libera docenza » (Numero 947).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Sul conferimento della libera docenza ».

Nella seduta di ieri fu approvato l'art. 3. Passeremo ora alla discussione dell'art. 4 del quale do lettura con le modificazioni concordate fra ministro ed Ufficio centrale.

#### Art. 4.

Il corso del libero docente, quando sia pareggiato, ha lo stesso valore legale del corso corrispondente dato a titolo pubblico, ma il carattere di pareggiato ed il programma del corso devono essere approvati anno per anno dalla Facoltà o Scuola cui appartiene il libero

docente, e dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Perché un corso pareggiato sia valido e dia diritto a compenso, le lezioni impartite non potranno essere meno di cinquanta, attestate secondo le norme usate per i corsi ufficiali.

Il libero docente riceverà da ciascuno studente o uditore iscritto al suo corso, per ogni ora settimanale di lezione, una quota annua che non potrà essere minore di lire 4. Quando si tratti di corsi parziali o complementari ed il corso risulti di meno di cinquanta lezioni, il compenso potrà subire una riduzione proporzionale.

A questo articolo sono stati proposti due emendamenti, uno del senatore Del Giudice e l'altro del senatore Scialoja. Do lettura prima dell'emendamento proposto dal senatore Del Giudice in sostituzione del terzo comma di questo articolo.

« La retribuzione al libero docente sarà data direttamente dallo studente o uditore iscritto al suo corso.

« Lo studente o uditore il quale nell'atto dell'iscrizione avrà dichiarato alla segreteria della Università di voler seguire uno o più corsi pareggiati di privati insegnanti invece dei corrispondenti corsi ufficiali, avrà diritto in fine d'anno, sulla presentazione del documento d'iscrizione debitamente accertato, per ogni corso pareggiato valido cui si sarà iscritto, al rimborso di una quota sulla tassa d'iscrizione da determinarsi in ragione di lire quattro per ogni ora settimanale, senza però che tale rimborso complessivamente possa superare i due quinti della intera tassa d'iscrizione.

« Lo studente che prende iscrizione a un corso privato pareggiato non può iscriversi contemporaneamente allo stesso corso dato a titolo ufficiale ».

Domando se questo emendamento è appoggiato.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.  
(È appoggiato).

Il senatore Scialoja al comma terzo propone il seguente emendamento:

« Al libero docente spetta una quota annua di lire quattro per ogni ora settimanale di lezione per ciascuno studente o uditore iscritto che abbia effettivamente frequentato il corso

per almeno due terzi del numero delle lezioni. Nel regolamento saranno determinate le norme per l'accertamento di tale frequenza.

« Quando si tratti di corsi parziali », ecc.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Del Giudice, per lo svolgimento della sua proposta.

DEL GIUDICE. Con l'aiuto di Dio siamo giunti al punto veramente centrale di questo progetto di legge, e comincio con una premessa.

Io mi inspiro a quello stesso pensiero, in questa questione, che mosse l'Ufficio centrale quando introdusse all'art. 4 del progetto ministeriale la innovazione di cui si tratta; poichè riconosco senza esitazione tutti gl'inconvenienti e gli abusi gravissimi che da lunga pezza si produssero nella funzione dell'insegnamento universitario, abusi e sconci che veramente contaminano questa funzione per se stessa così nobile e delicata. Fin da quando nel 1897 fu presentato dal Gianturco, allora ministro della istruzione, un progetto il quale conteneva una disposizione in parte somigliante a quella di cui si discute oggi, io scrissi intorno alla libera docenza, segnalando gli abusi che per essa si commettevano. Mi permetta il Senato di leggere un solo periodo. « Da quindici anni la libera docenza in Italia non procede bene, è sviata in ogni senso. Le leggi non hanno saputo nè correggerla nè contenerla nel suo alveo naturale; hanno contribuito anzi a farnela straripare; tanto che una funzione per se così nobile e delicata si è venuta in gran parte corrompendo ed abbassando a qualche cosa che sa di mestiere ».

Non avrei da mutare nessuna parola oggi a quanto dissi nel 1897. Ed accenno a questa circostanza personale, per osservare che io non sono un convertito di oggi nè della vigilia, ma che da molti anni ho pensato che la libera docenza, nel modo come venne deformata dalla legge del 1875, è meritevole di radicali rimedi.

Se non che, la proposta, o meglio l'innovazione dell'Ufficio centrale, presentata oggi quando tutto l'assetto universitario, tuttora informato a quell'ordine di cose che venne in gran parte stabilito dalla citata legge, mi pare,

non dico un salto nel buio, ma un salto troppo brusco; mi pare un ritorno così rapido ed im-preparato al sistema della legge Casati - cui pur dobbiamo tendere per una riforma razionale della docenza privata - che si sente il bisogno di procurare qualche temperamento o cautela, la quale faciliti il trapasso al nuovo ordinamento. Si farebbe così un gran passo che ci avvicini al sistema Casati, senza grave perturbazione. Dappoichè il volere ora senz'altro che la retribuzione ai liberi docenti sia pagata direttamente dagli studenti, mi sembra una disposizione che non si concilia nè si armonizza perfettamente coll'attuale ordinamento universitario.

Perchè siffatta innovazione potesse produrre il suo pieno effetto, occorrerebbe, a mio parere, una riforma più larga delle nostre Università; occorrerebbe l'introduzione dell'esame di Stato, un ordinamento diverso degli insegnamenti nelle varie Facoltà; occorrerebbe un rimaneggiamento e una riduzione delle materie obbligatorie rispetto alle facoltative e complementari. Occorrerebbe, in una parola, un complesso di provvedimenti perchè questa riforma, così arditamente proposta dall'Ufficio centrale, potesse avere la sua attuazione senza perturbare l'ordinamento scolastico attuale e, dirò anche, senza perturbare legittimi interessi. E quando io parlo di legittimi interessi alludo agl'interessi di quei pochi o molti liberi docenti i quali in passato adempirono e tuttora adempiono al loro ufficio con rettitudine e con dignità.

La cautela o temperamento che mi sono studiato di formulare nel mio emendamento, m'è stata porta dalla stessa legislazione, che si è avvicinata in Italia dal 1860 in poi. E credo che un brevissimo accenno a questo movimento legislativo mi darà modo di fornire la giustificazione, secondo me, più limpida ed acconcia, dell'emendamento medesimo.

Al sistema della legge Casati del 1859, come tutti sanno, fu apportata una prima modificazione dalla legge Matteucci del 1862, la quale, mentre da una parte aumentava lo stipendio dei professori ufficiali, già troppo basso, dall'altra toglieva ai professori ufficiali la retribuzione, cui essi avevano diritto di ricevere dagli studenti iscritti ai loro corsi.

Rimaneva dunque la retribuzione da darsi

ai liberi docenti, pei quali all'art. 2 della legge si stabiliva questo modo di pagamento:

« Quelli fra gli studenti che nell'atto dell'iscrizione dichiareranno di voler seguire uno o più corsi privati invece dei corsi ordinari dell'Università, avranno diritto, in fin d'anno, sulla presentazione dei certificati di quegli insegnanti legalmente autorizzati, al rimborso di una quota della tassa di iscrizione, in proporzione del numero dei corsi non ufficiali che avranno seguito ».

Dunque, il metodo della legge Matteucci era questo: si istituiva innanzi tutto una tassa d'iscrizione avocata allo Stato, mentre prima non vi erano che le sole tasse d'immatricolazione e di esame.

Lo Stato incamerò quella parte della tassa d'iscrizione che sarebbe spettata agli insegnanti ufficiali, e s'impegnò a restituire sotto forma di rimborso agli studenti medesimi quell'altra parte della stessa tassa che si riferiva a corsi privati. Di maniera che, mentre lo studente era obbligato in principio di ogni anno a corrispondere una tassa fissa d'iscrizione allo Stato, in fin d'anno, se presceglieva uno o più corsi privati, aveva diritto ad un determinato rimborso corrispondente ai corsi privati da lui seguiti.

Questo rimborso poteva bene devolversi in tutto o in parte, secondo l'accordo privato fra insegnante e discepolo, al libero docente; lo Stato non se ne immischiava. Questo metodo della legge Matteucci è durato in vigore ben tredici anni, ed io non rammento che durante questo periodo, abbastanza lungo nella legislazione scolastica, ci siano stati inconvenienti nell'applicazione.

È venuta poi la legge Bonghi che ha sovvertito tutto questo ordinamento. È curioso che un uomo di mente così elevata sia stato quegli appunto che alterò siffattamente la libera docenza, da corromperla.

Il Bonghi, con la sua legge del maggio 1875, volle provvedere innanzi tutto alla condizione anormale in cui si trovava l'Università di Napoli di fronte a tutte le altre Università del Regno. L'Università di Napoli si trovava da tempo in una condizione di piena libertà, libertà d'iscrizione, libertà di frequenza, libertà di esami, libertà di tutto. Tutto questo urtava con la condizione diversa di tutte l'altre Uni-

versità, ed era causa d'inconvenienti non pochi. Basti dire che i bocciati delle altre Università accorrevano a Napoli, ed in due mesi, pagando le tasse, potevano divenir dottori.

Il Bonghi pensò al rimedio, e come Napoli era la sede principale e il nucleo più forte dei liberi docenti, dovette rimediare con una transazione: ecco la origine di questa infausta legge.

Con la legge Bonghi, adunque, l'Università napoletana rientrava nel diritto comune con la iscrizione obbligatoria, ma d'altra parte si accordava il vantaggio ai liberi docenti d'essere pagati dalla cassa universitaria.

Infatti, all'art. 2 si diceva che « la tassa d'iscrizione ai corsi verrà pagata dallo studente alla cassa dell'Università, e da questa all'insegnante a titolo privato ». Parve una piccola innovazione, una semplificazione contabile anzi, rispetto al metodo della legge Matteucci; ma non fu così. In sostanza avvenne che il docente da allora in poi fu pagato dallo Stato. Ecco il germe di tutti i mali posteriori.

Si volle eliminare dal pagamento la mano dello studente, e questi si limitò ad apporre la sua firma al libretto d'iscrizione, come un atto di compiacenza verso il privato insegnante. Così sorse la figura ibrida del libero docente, mezzo funzionario, pagato dallo Stato, il quale non esercita nè controllo nè freno, perchè la misura della retribuzione dipende dal fatto di un terzo. E così l'Erario si è venuto gravando di un onere ognor crescente.

Lo stesso Bonghi più tardi riconobbe i non buoni effetti della legge, quando il nostro collega Cardarelli, allora deputato alla Camera, stigmatizzò la corruttela della docenza privata.

Su questa legge riposa tutto l'edificio attuale, perchè i provvedimenti posteriori e soprattutto i regolamenti non hanno fatto che assidersi sul disposto dell'art. 2 di quella legge. Veniamo ora ai rimedi. Il rimedio senza dubbio è quello di camminare indietro, retrocedendo fino alla legge Casati, ma con quei miglioramenti che le esigenze attuali della scienza e dell'insegnamento richiedono. Questa è la meta a cui bisogna guardare fissamente, la meta che come dall'Ufficio centrale, così da me, si anela di raggiungere al più presto possibile.

Senonchè questo ritorno puro e semplice alla legge Casati, come fa, con la sua proposta,

l'Ufficio centrale è consigliabile? Io credo, nelle condizioni attuali, veramente di no. Io credo che a noi debba bastare per ora di avvicinarci ad essa riserbando l'ultimo passo a quando avremo apprestati quei congegni e quelle riforme nell'ordinamento dell'istruzione superiore che adesso mancano.

Il mio emendamento, un po' diverso nella forma, sostanzialmente riproduce la disposizione della legge Matteucci, con qualche limitazione di più, suggerita dall'esempio e dall'esperienza di tanti anni.

La legge Matteucci stabiliva che la restituzione parziale della tassa di iscrizione dovesse farsi, a titolo di rimborso, direttamente allo studente, ed io vorrei che questa medesima disposizione fosse accolta nel progetto presente. Nè credo che sarebbe scevra di utile effetto, quando si pensi, che lo studente, il quale vuol seguire un corso libero, deve dichiararlo in principio d'anno alla segreteria della Università, lasciando a lui di corrispondere la dovuta retribuzione all'insegnante; mentre solo in fine d'anno egli potrà ottenerne il rimborso come sgravio parziale della tassa pagata. Questo è già di per sé un freno alle firme di favore. Di più si noti un'altra limitazione; ed è che tale rimborso si fa soltanto per i corsi pareggiati, cioè per quei corsi di materia obbligatoria, che, per la loro durata ed il loro orario, sono uguali ai corsi paralleli ufficiali. È vero che, come notava il senatore Grassi, i corsi pareggiati sono per la scienza meno importanti di quelli parziali e complementari; ma la condizione di questi ultimi non è punto peggiorata col mio emendamento, in quanto rimangono a pagamento diretto degli scolari come colla proposta dell'Ufficio centrale.

Un altro limite si ha nella misura della restituzione, cioè nei due quinti della intera tassa d'iscrizione come massimo. Il che importa, per esempio, una restituzione per gli studenti di legge di lire 88 sopra una tassa di 220; nonchè si avrebbe un compenso per sette corsi liberi. Un quarto limite riguarda la qualità del corso pareggiato che deve essere valido per dar diritto al rimborso, ossia uguale nella durata e nell'orario al corso pareggiato.

Infine un'ultima restrizione di gran rilievo concerne il divieto fatto allo studente, che segue un corso pareggiato, d'isciversi contempora-

neamente allo stesso corso ufficiale. Questa restrizione torrebbe addirittura l'inconveniente, che si manifesta soprattutto a Napoli, di vedere gli studenti, i quali, sin dal primo giorno che mettono piede sulla soglia universitaria, s'iscrivono tutti a corsi pareggiati, frequentare poi i corsi ufficiali.

Non voglio abusare più oltre della pazienza del Senato.

Credo di aver lumeggiato abbastanza il mio emendamento, il quale, se non offre un rimedio radicale, ne preserva di sicuro dagli sconci più gravi della docenza privata.

La mia proposta ha questo significato morale di avviarci, mediante opportuni temperamenti ed attenuazioni, alla riforma definitiva. Non solo; ma provvede anche ad un fine di giustizia. E per verità la tassa d'iscrizione quale esiste oggi è gravata da un onere verso i liberi docenti, l'onere rappresentato dalle quote ad essi spettanti per i loro corsi. Colla proposta dell'Ufficio centrale, liberando la tassa d'iscrizione di tale onere, si ha un nuovo incameramento o confisca a vantaggio dello Stato. E non sarebbe meglio dirlo proprio apertamente? A questo si aggiunge poi una specie d'inasprimento di tasse per quegli studenti che volessero usare del loro diritto di frequentare corsi privati.

In conclusione, il mio emendamento, oltre a facilitare l'attuazione d'una riforma desiderata, è in fondo anche un atto di giustizia, in quanto non lede gl'interessi legittimi dei docenti privati su quella parte della tassa d'iscrizione che ad essi eventualmente è assegnata.

#### Presentazione di disegni di legge.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Dmando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato i due seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Vendita del locale della Regia scuola in Susa di Tunisia;

Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti.

Chiederei che il primo fosse sottoposto all'esame della Commissione di finanze, trattandosi di una vendita di locali.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione di questi due disegni di legge, i quali seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. A nome del ministro delle finanze, ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati.

Modificazioni alla legge per l'applicazione delle tasse sugli spiriti;

Conversione in legge del Regio decreto 20 ottobre 1912, n. 1121, che abroga il Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246, col quale furono applicati dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

#### Presentazione di una relazione.

LANCIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANCIANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge relativo alla « Proroga del termine indicato dall'articolo 4 della legge 17 luglio 1910 per la zona monumentale di Roma ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Lanciani della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Torneremo ora alla discussione del disegno di legge: « Sul conferimento della libera docenza ».

Do la parola all'onorevole senatore Scialoja, per lo svolgimento della sua proposta di emendamento.

SCIALOJA. Le parole dette testè dal collega Del Giudice facilitano di molto il mio compito, perchè non dovrò richiamare al Senato i precedenti storici in questa materia, essendo stati così lucidamente esposti dall'amico onorevole Del Giudice.

Noi ci troviamo di fronte ad un problema altrettanto grave, quanto difficile: siamo tutti d'accordo nel constatare i mali del presente sistema e nel cercare di portarvi rimedio; il disaccordo incomincia là dove si tratta della scelta dei rimedi. Prima di esporvi il mio, vorrei fare un po' di critica dei rimedi che sono stati proposti dall'Ufficio centrale e dal collega Del Giudice.

L'Ufficio centrale ritiene che tutto sarebbe riparato, se imponessimo allo studente, il quale vuol frequentare corsi liberi, il dovere di pagarli del suo, oltre la tassa normale d'iscrizione, la quale è tutta quanta avocata allo Stato. Evidentemente con questo sistema si riparano parecchi dei mali della presente libera docenza. Si ripara anzitutto il danno fiscale; e temo che questo riguardo abbia avuto un peso esagerato sulla bilancia tenuta dall'Ufficio centrale.

*(Segni di diniego da parte del Presidente e del relatore dell'Ufficio centrale).*

Certo che nella relazione molto si parla dell'onere dello Stato e della necessità di provvedere ad alleviarlo. Io non dico che anche questo riguardo non debba tenersi presente; dico solo che è uno dei riguardi, e non il principale in questa materia.

Ma vi sono due altri riguardi che a me pare debbano essere preponderanti, ed in ogni modo debbano tenersi presenti dal legislatore che vuol provvedere. Anzitutto il riguardo morale; in secondo luogo (e dico in secondo luogo per la dignità umana, non intendo perciò che sia cosa meno importante dal punto di vista dell'Università) il riguardo scientifico e didattico.

Riguardo morale. Tutti coloro che hanno trattato di questa materia dal 1875 in qua (e l'onorevole Del Giudice vi leggeva alcuni brani di discorsi che risalgono anche ad anni assai remoti) hanno osservato il male morale, che è prodotto dal sistema attuale, in quanto noi vediamo che parecchi liberi docenti spesso fanno ciò che, con frase volgare, forse, ma molto efficace, si chiama abitualmente la caccia alle firme; ossia vanno in traccia degli studenti per invitarli ad apporre la loro firma sui libretti d'iscrizione, firma che in moltissimi casi non ha altro effetto, se non quello di far guadagnare al docente una somma, che in media è di dodici lire.

L' insegnamento effettivo, la frequenza alle lezioni, ecc. son cose che non riguardano più le parti contraenti.

Moralmente questo è spettacolo orribile, dannoso all'educazione dei nostri giovani; uno dei più tristi che ci presenti la vita universitaria. È dunque necessario riparare a questo male, il quale è spesso aggravato da un'altra considerazione.

Lo studente, il quale ha posto la sua firma al libretto di iscrizione, ritiene, molte volte ritiene male, ma troppe volte ritiene di avere con ciò conquistato il favore del suo futuro esaminatore, giacchè il libero docente, per considerazione di altra natura, fa parte, come terzo membro, delle Commissioni esaminatrici. Ora questa idea dello studente, sia o non sia corrispondente al vero (ed io dico subito che la credo per la massima parte delle volte non corrispondente al vero), questa idea, anche se meramente obbiettiva è così turpe, lasciatemelo dire, e così contraria al retto andamento degli esami, i quali sono una delle istituzioni più delicate dell'attuale sistema universitario, che è assolutamente necessario di ricorrere ad un sicuro rimedio.

La medicina che ci viene offerta dall'Ufficio centrale potrà riparare a questo male? Rispondo immediatamente di no. Anzi, sotto un certo aspetto, potrebbe anche aggravarlo. È questa una delle forti ragioni, che mi distolgono del dare voto favorevole alla proposta.

Con questa proposta infatti l'Ufficio centrale autorizza un contratto tra studente ed insegnante, in una forma, la quale potrà apparire anche più vincolativa dell'opera futura dell'esaminatore, poichè, col contratto che si autorizza, lo studente, pagando del suo il libero docente, tanto più lo riterrà vincolato a sè, per il favore che gli ha fatto.

Tutto ciò sarà falso pensiero dello studente; ma noi avremo aggravato quella turpitudine, che notiamo, e nota lo stesso Ufficio centrale, come uno dei più foschi punti della nostra vita universitaria.

Ma, si dice, lo studente troverà una remora a ciò nel sacrificio pecuniario, al quale viene obbligato. Un sacrificio pecuniario grandissimo non è per chi ne ha i mezzi: sarà un sacrificio più sentito dallo studente più povero; e l'introdurre questa distinzione tra studenti più

abbienti e meno abbienti, relativamente ai corsi liberi, a me pare che sia cosa moralmente non buona. Onde, sotto questo aspetto, che è gravissimo, a me pare che i mali che noi tutti concordemente deploriamo, non troveranno rimedio, ma, forse attuati nella quantità, potranno essere aggravati nella qualità, se adottiamo la proposta dell'Ufficio centrale.

Mali scientifici e mali didattici. La libera docenza, che noi col disegno di legge intendiamo di riordinare, è un istituto che, ridotto alle sue giuste proporzioni, costituisce una necessaria integrazione; certo, in ogni modo, un'utile integrazione, del presente sistema universitario. Nelle grandissime Università questa integrazione è assolutamente necessaria. Su questo punto io vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi. Quando noi parliamo delle questioni di libera docenza, non dobbiamo credere che si tratti di questioni comuni a tutte le Università. (*Benissimo*). La questione della libera docenza è viva e grave soltanto nei massimi centri universitari. Infatti avete sempre sentito parlare di Napoli, non già perchè quella di Napoli sia una Università che vada di per sè peggio delle altre, ma perchè, in questa materia, essendo la più numerosa delle Università, offre il campo alla maggiore esperienza clinica, diciamo così, della libera docenza. In sostanza la questione della libera docenza è ridotta alle Università di Napoli, di Roma e poi, in secondo luogo, di Bologna, Palermo e Torino.

Nelle piccole città la questione non sorge neppure.

Adunque nelle grandissime Università noi assistiamo a questo strano fenomeno, che lo Stato non provvede sufficientemente all'insegnamento ufficiale; le nostre grandi Università non sono per il loro ruolo organico minimamente paragonabili alle grandi Università straniere. Noi, anche nei massimi centri, salvo eccezioni per pochissime cattedre, abbiamo un solo insegnante ufficiale, ai corsi del quale si iscrivono centinaia e centinaia di studenti che, se per poco volessero assistere alle lezioni, non potrebbero materialmente entrare nelle aule, se non per un sesto o un settimo del loro numero. Senza andare troppo lontano, prendo il mio esempio: io, con circa 600 iscritti al mio corso ufficiale, tengo lezione in un'aula, nella

quale più di 150 studenti non entrano; se volessero venire tutti, non sarebbero ricevuti; non vogliono venire, ma questo però non è un bel rimedio.

Nelle altre grandi Università d'Europa si ripara a questo male, perchè si provvede moltiplicando il numero dei professori ufficiali. Se voi andate a Berlino trovate il numero degli studenti molto superiore a quello di Roma, ma trovate anche tre o quattro insegnanti ufficiali della mia materia, perchè ciascun professore tiene parecchi corsi.

A Napoli, in alcune materie si sono moltiplicati gli insegnanti, ma è cosa assolutamente eccezionale, per le cliniche. Per riparare a questo male si dovrebbero seguire due vie: prima moltiplicare il numero dei corsi ufficiali affidando anche più corsi ad un professore; poi rendere possibile una efficace e retta libera docenza. Ora, col sistema che ci propone l'Ufficio centrale, lo studente che voglia effettivamente assistere ad un corso in una di queste grandi Università e che non possa materialmente frequentare il corso del professore ufficiale, perchè già frequentato da troppi altri compagni (e noto che questi corsi troppo frequentati sono resi perciò appunto poco efficaci), questo studente che vuole realmente studiare deve iscriversi spesso al corso di un libero docente, e non per sua spontanea volontà, perchè se trovasse il corso ufficiale frequentato solo da 40 alunni, frequenterebbe questo corso ufficiale.

Prendo il caso di Napoli; uno studente che vuole sul serio studiare il diritto civile a Napoli, il più delle volte deve frequentare qualche corso libero. Ma perchè volete aggravare la condizione economica di questo studente, solo perchè si trova a Napoli insieme ad un troppo grande numero di suoi compagni?

Dunque a Napoli lo studente è quasi obbligato a seguire il corso di un libero docente, specialmente nelle materie sperimentali o nelle cliniche, mentre colui che si trova a Siena o a Parma non ne ha alcun bisogno. Se imponete allo studente in questi casi una tassa suppletiva obbligandolo a pagare il libero docente, io ritengo che lo aggraviate troppo e facciate cosa non equa.

Questo nel caso di concorrenza di corsi veramente pareggiati: ma vi sono anche i corsi complementari.

I corsi complementari per la scienza sono di massima utilità, nessuno lo vorrà negare.

Qui presenti vedo tanti dotti scienziati, che dovranno tutti ammettere che dal punto di vista scientifico dei corsi complementari, da loro stessi o da loro colleghi tenuti, hanno un valore superiore a quello di alcuni corsi ordinari.

Oggi la legge vigente in Italia ha prodotto per questa parte funestissimi effetti. Io fui il solo qui a combattere la legge Rava e me ne glorio, perchè l'esperienza ha dato ragione a me. La legge Rava dunque ha di fatto tolto di mezzo tutti i corsi complementari, lasciandone superstite un piccolissimo numero.

Anche allora si trattava di reprimere un abuso, ma si repressero, uccidendo l'ammalato per salvarlo dalla malattia. Col sistema proposto dall'Ufficio centrale noi uccideremo i corsi complementari dati dai liberi docenti, aggravando gli studenti che volessero addestrarsi in materie scientifiche. Per solito, quelli che hanno questo desiderio, non sono i più abbienti tra gli studenti. Daremo così un nuovo colpo all'insegnamento scientifico complementare universitario, colpo assolutamente ingiusto, perchè taglierebbe la via a molti giovani insegnanti che si sono dedicati a queste materie, con la speranza di poter insegnare; ingiusto e dannoso, perchè impedirebbe ai giovani volenterosi di ricevere insegnamenti di natura più elevata.

Il sistema proposto dall'Ufficio centrale va dunque oltre la meta che esso si prefigge per una parte, e manca assolutamente al suo scopo per l'altra; perchè, secondo me, mentre diminuirebbe il numero dei casi moralmente condannevoli, ne aggraverebbe la qualità.

Nè si dica che è un ritorno alla legge Casati. È questa la veste onorevole, sotto cui ci si presenta questo emendamento, e, per me, ammiratore della legge Casati, se ciò fosse vero, sarebbe forte argomento. Ma non è vero. La legge Casati contiene tutto un sistema coordinato, e per ciò era ammirevole, e perciò fu un danno di spezzarla immediatamente in parte, si da far rovinare presto tutto l'edificio. Nella legge Casati voi non trovate gli esami universitari, così come sono stati ordinati dai regolamenti in seguito alla legge Matteucci; nella legge Casati voi non trovate distinzione di modo tra la retribuzione dei liberi docenti e la retribuzione dei professori ufficiali; lo studente



doveva pagare tanto il corso ufficiale, quanto il libero docente, onde non v'era aggravamento maggiore nello scegliere un corso piuttosto che l'altro. Lo studente non poteva pensare ad acquistare il favore del suo esaminatore, perchè il suo insegnante non era il suo esaminatore. Avevamo tutto un complesso di ordinamenti amministrativi, che impedivano i danni testè accennati come funesta conseguenza della proposta dell'Ufficio centrale. Non si dica dunque che si ritorna alla legge Casati: si riprende una frazione della legge Casati, come se questa frazione non fosse stata giustificata dal complesso di cui faceva parte, mentre oggi il complesso è totalmente mutato.

Per questi motivi a me pare che non debba seguirsi il voto della maggioranza dell'Ufficio centrale. E qui assai mi conforta il vedere che nell'Ufficio centrale vi è stato dissenso e che questo dissenso è stato rappresentato dal nostro collega Polacco, non solo per l'autorità dell'uomo, ma perchè il nostro collega Polacco è stato per tanti anni rettore dell'Università di Padova, una delle principali Università d'Italia, sicchè la sua parola non ha solo importanza teorica, ma ha valore pratico di grandissimo peso.

Veniamo alle proposte del collega senatore Del Giudice. A me pare che anch'esse mancherebbero al fine che egli si propone. Il collega Del Giudice rievoca un periodo storico antico e dice: ritorniamo al sistema della legge Matteucci. Anche qui non è possibile rifare questo ritorno; nè sappiamo come abbia funzionato il sistema della legge Matteucci. Il senatore Del Giudice diceva: non abbiamo per esso sentito lamenti. Forse, dico io; ma per la buona ragione che la legge Matteucci non si applicava a Napoli e che allora non esisteva la grande Università di Roma. I maggiori centri d'infezione, diremo così, non esistevano, o, per lo meno, non erano regolati dalla legge Matteucci, sicchè la vera esperienza clinica della legge Matteucci non fu fatta.

Non so come quella legge abbia funzionato in altre Università, ma, anche se avesse funzionato bene, il che non credo, ciò non può darci conforto alcuno.

In ogni modo quale è la proposta dell'onorevole Del Giudice? In fondo, a me pare un modo di mantenere il sistema attuale, e di mantenerlo

con tutti i suoi mali; anzi, sotto un certo aspetto, con un pericolo di aggravamento. L'unico vantaggio della proposta del collega Del Giudice di fronte a quella dell'Ufficio centrale, consiste nel non colpire a morte l'insegnamento dei liberi docenti, quando questo insegnamento sia giusto e retto; ed è un vantaggio non lieve.

Ma a tutto il resto non si porta alcun rimedio colla proposta del collega Del Giudice.

Egli in fondo dice: quando lo studente vuole iscriversi a corsi liberi, contratta direttamente col libero docente, ma si fa poi restituire dalla cassa universitaria una somma corrispondente al numero delle iscrizioni prese.

Questo sistema porta seco tutti i mali della diretta contrattazione, mali che io ho rilevato già come un vizio fondamentale della proposta dell'Ufficio centrale.

Lo studente contratterebbe sempre col libero docente, ma tratterebbe da parte sua *gratis*: perchè egli si rivolgerebbe poi alla cassa universitaria per farsi restituire ciò che al libero docente dovrebbe pagare. E per conseguenza contratterebbe con la massima facilità, senza il freno e la remora che l'Ufficio centrale pone nell'effettivo disborso che lo studente deve fare.

DEL GIUDICE. Questo è solo per i due quinti della tassa.

SCIALOJA. Non importa; cadremo ugualmente in tutti i mali attuali; anzi, credo, avremo un peggioramento, perchè lo studente, *homo oeconomicus*, direbbe: m'iscrivo a questo corso, ma invece di dare dodici lire al libero docente, ne do solo dieci e me ne restano due per fumare (*ilarità*). In questo modo noi avremo aggiunto un nuovo danno morale a quelli che oggi dobbiamo già constatare.

Io credo che la proposta Del Giudice non si possa accettare, perchè non porta rimedio ai mali che tutti constatiamo e che cerchiamo di curare.

Quale è il mio emendamento? Io dico: curiamo direttamente l'infermità senza uccidere l'ammalato. Quale è la fonte di tutti i mali attuali? È questa: che il pagamento delle quote si fa sulla base delle iscrizioni, e non sulla base della frequenza; onde basta una firma apposta in principio d'anno per costituire una tratta cambiaria sulle casse dello Stato a favore del docente; questa è la falsa base di tutto il sistema attuale.

Ed allora il rimedio dovrà consistere nel trasportare il titolo del pagamento della iscrizione all'accertamento della frequenza fino alla chiusura dell'anno, sicchè lo Stato paghi soltanto per quegli studenti che hanno regolarmente frequentato il corso del libero docente.

*Voci.* Ma chi è che controlla?

SCIALOJA. Risponderò a questa interruzione, perchè naturalmente non è questa una così peregrina osservazione che io non me la sia già fatta. Ma intanto esaminiamo la conseguenza della proposta.

Se noi ammettiamo che la iscrizione non dia di per sè diritto al pagamento della quota, ma richiediamo anche la constatazione della effettiva frequenza dell'iscritto per un numero grande di lezioni (per due terzi almeno delle lezioni), noi avremo messo tutto a posto, fino al punto in cui è possibile; perchè, evidentemente, avremo conservati tutti i corsi dei liberi docenti, che abbiano un numero di frequentanti abbastanza grande da dare una remunerazione all'insegnante, e non avremo aggravato lo studente ingiustamente per questi corsi che egli spesso è obbligato a frequentare e che in ogni modo è utile che frequenti, se sono complementari. Con un limite fisso (perchè accetto il limite che da principio proponeva il ministro), noi non rendiamo pericolosa la cosa per le Casse dello Stato; e, d'altronde, siccome il numero dei frequentanti è infinitamente minore di quello degli iscritti, i pagamenti che lo Stato dovrebbe fare sarebbero ridotti a proporzione molto lieve. Non andiamo incontro a tutti quei pericoli di mercimonio che il contratto intervenuto fra studente e insegnante in modo diretto, secondo me, rischia di produrre.

GRASSI. Uccideremo i deboli.

SCIALOJA. Morirebbero tutti i deboli; se gli igienisti si propongono di far vivere i deboli, questa igiene per l'Università non è raccomandabile; per l'Università debbono vivere soltanto i forti.

Ma ecco la grande obiezione: l'impotenza del ministro, dei rettori, di tutte le autorità universitarie a fare questo controllo. Permettetemi di dire che non credo che vi sia questa impossibilità, e vorrei essere rettore per un anno in una Università, per mostrarvi che il controllo in essa potrebbe andare perfettamente bene. (*Commenti*).

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica.* Occorrerebbe una questura.

SCIALOJA. Non una questura; basterebbe stabilire nel regolamento che lo studente per ogni corso, lezione per lezione, dovesse apporre la firma sopra apposito registro; questo registro dovrebbe essere quotidianamente bollato dalla segreteria universitaria. (*Commenti*). Voi avreste così un sufficiente controllo, perchè non trovereste certo più lo studente di farmacia frequentatore del corso di diritto romano solo per il piacere di apporre la firma, poichè ciò egli dovrebbe ripetere per una quarantina di volte. Di fronte a certi reati la coscienza si ribella, e l'apporre la firma falsamente è cosa così grave, che io credo che nessuno studente d'Italia commetterebbe simile falsificazione per favorire il libero docente.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica.* Allora durante la lezione non si dovrebbe fare altro che firmare.

FANO. Occorrono cinquanta minuti per le firme se sono cinquanta gli studenti.

SCIALOJA. Innanzi tutto gli studenti non sono analfabeti, e poi in un corso libero non c'è mai una grande affluenza. Del resto, non ci vorrebbe molto a trovare un sistema pratico per porre un rimedio a questo inconveniente. Se poi rettori e professori non vogliono fare il loro dovere, si lamentino di sè, e non dei liberi docenti. Le nostre autorità universitarie il loro dovere in generale poco lo fanno, per fiacchezza; e molti mali universitari dipendono da ciò. L'onor. ministro dovrebbe farlo sentire.

CREDARO, *ministro della istruzione pubblica.* L'ho già detto.

SCIALOJA. Concludendo, io credo che, allo stato attuale delle cose, se voi ai mali deplorati portate questi rimedi di natura tale che non uccidano l'ammalato, farete cosa utile; ma se procederete invece in modo violento, come vi propone l'Ufficio centrale, come non vi proponeva il ministro, perchè la prima proposta del ministro era molto più larga di quella che io faccio), voi avrete dato un colpo decisivo alla libera docenza.

*Voci.* All'attuale libera docenza.

SCIALOJA. Non all'attuale; alla libera docenza, anzi ai buoni docenti, perchè molti dei migliori forse non vorranno fare questi con-

tratti o si ritrarranno dall'insegnamento; mentre non mancherà il trafficante che farà sperare allo studente il suo appoggio per l'esame e troverà firme numerose.

Nè conviene credere che in tal modo si faccia un primo passo verso un nuovo sistema, in quanto dopo aver fatto pagare direttamente dallo studente il libero docente, si potrà chiedere anche che lo studente paghi direttamente il professore ufficiale, come si prevedeva nella legge Casati.

Questo difficilmente si avvererà.

La legge Rava, che voi avete votato e che io ho combattuto, ha portato un colpo fatale a questo sistema. Allora noi dovevamo chiedere questa riforma, allora dovevamo insistere. Ma questo è il male delle riforme parziali che oltrepassano lo scopo immediato. Toccarndo in parte il sistema generale, in prevenzione, si rischia di danneggiare tutto quanto il sistema, senza riuscir mai a completarlo efficacemente.

Queste cose troppo a lungo forse ho dette, ma per mero sentimento di dovere e per quel grande affetto che porto alle cose universitarie, ed anche alla libera docenza, quantunque io l'abbia combattuta nello stato di marasma attuale.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Questo è il quarto giorno di discussione ed io credo che il Senato non mi perdonerebbe se a lungo l'intrattenessi, molto più che l'argomento che è stato oggetto del discorso dell'onor. Scialoja avrebbe trovato sede più opportuna nella discussione generale.

L'argomento che egli ha trattato costituisce appunto la questione principale che formò oggetto della discussione generale. Ed io rammento che quella discussione fu chiusa con un ordine del giorno, proposto dall'onor. Dallolio, col quale il Senato approva il principio informatore di questo progetto di legge.

Ora questo principio si trova consacrato nel presente art. 4, il quale stabilisce che la retribuzione dei liberi docenti sia fatta dagli studenti e non più dallo Stato; ritornare quindi su questa questione, a me pare cosa oziosa. E tanto più oziosa inquantochè sulla questione di merito credo che oggimai non vi sia più nulla

da aggiungere. Io ricordo soltanto questo: che tutti coloro i quali si sono occupati di questa questione, furono unanimi nell'attribuire al sistema attuale di retribuzione gli inconvenienti che tutti hanno constatato e deplorato e che il senatore Scialoja ha or ora qualificato di turpi e orribili.

Io ricordo che nel 1911, dopo una discussione durata tre giorni in quest'Aula, fu presentato un ordine del giorno così concepito: « Il Senato esprime il voto che il ministro dell'istruzione, con la sollecitudine necessaria ad eliminare un vizio troppo inveterato nell'ordinamento universitario, restituisca l'insegnamento libero ai fini della sua istituzione ed alla ragione del suo funzionamento, escludendo il conferimento della libera docenza per esame e ponendo a carico degli studenti la retribuzione dei corsi professati a titolo privato, coordinando, ove occorra, siffatta disposizione con provvedimenti intorno alle tasse universitarie ».

E quest'ordine del giorno porta la firma di molti fra i più autorevoli nostri colleghi in questa materia e tra le altre vi trovo anche la firma dell'onor. Scialoja. (*Interruzione del senatore Scialoja*).

La Commissione Reale, alla quale fu affidato lo studio della riforma dei nostri studi superiori, Commissione che è composta di molti tra i più autorevoli e competenti della materia, all'unanimità nella sua seduta del 2 aprile 1912 emise questo voto: « La Commissione Reale, unanime, riconosce che il sistema attuale di retribuzione della libera docenza da parte dello Stato non risponde a nessun criterio nè didattico, nè amministrativo e non deve in nessun caso venir conservato ».

Ora, quando l'Ufficio centrale, quando il relatore si appoggia a delle opinioni, a dei voti così autorevoli, credo che il Senato non possa fargliene biasimo.

E vengo all'emendamento presentato dal nostro egregio collega il senatore Del Giudice.

L'onor. Del Giudice ci ha fatto la storia delle varie fasi per le quali è passata la questione della libera docenza e, rammentando gli inconvenienti che avvenivano a Napoli anteriormente al 1875, ci ha detto come la tanto discussa e criticata disposizione della legge Bonghi sia stata il frutto di una transazione, fu una mezza misura perchè non parve possibile di

sradicare di colpo i mali che si deploravano anche allora nel funzionamento della libera docenza.

Ora, veda, onor. senatore Del Giudice, in questioni morali, e qui ci troviamo dinanzi ad una questione di altissima importanza morale, le mezze misure, i temperamenti non giovano, anzi peggiorano, anzi il più delle volte incancreniscono il male; tanto è vero che la riforma Bonghi, la quale non volle o non poté affrontare la questione intera e cercò di girarla con un temperamento, con una transazione, ha finito per peggiorare la situazione; ed anzi oggi si attribuisce a questo temperamento escogitato dal Bonghi la massima parte degli inconvenienti da tutti deplorati.

Io credo che, quando si ha la certezza di trovarsi di fronte ad uno stato di cose che costituisce una immoralità, che porta il discredito all'istituzione, che toglie quel prestigio di cui tutti noi vorremmo che fossero circondate le nostre Università, i temperamenti non valgono e sono anzi perniciosi: il male va sradicato. Questi abusi, queste sconcezze debbono scomparire e non se ne deve più sentir parlare.

Da molti si afferma che la questione della libera docenza e le scorrettezze che ad essa si collegano, non siano unica e sola causa dei mali che travagliano le nostre Università. Altri e gravi abusi non pare dubbio che vi siano; molto, senza dubbio, resta a fare per purificare e risanare l'ambiente. Verrà il giorno, e spero venga presto, in cui si dovrà discutere anche di questo, ed io ho la certezza che il Senato con lo stesso buon volere e con lo stesso onesto proposito col quale oggi si propone di rimediare agli inconvenienti che si riferiscono alla libera docenza, cercherà di eliminare anche quegli altri.

Ma il lasciar persistere, il tollerare, che perduri uno stato di cose che nessuno mette in dubbio che costituisce uno scandalo, solo perchè ad altri inconvenienti ad altri mali non si può oggi porre riparo, sarebbe una colpa.

Gli inconvenienti che io ravviso nella proposta del senatore Del Giudice sono tre. Anzitutto, a mio modo di vedere, col sistema proposto dal senatore Del Giudice si limita, ma non si elimina quella caccia affannosa all'iscrizione, che è ritenuta una delle cause dei mali deplorati.

Non è escluso nemmeno, e l'ha accennato anche il senatore Scialoja, che possa verificarsi una specie di mercimonio tra il docente e gli studenti. Mi pare anzi di rammentare che in uno dei molti Congressi di professori universitari era stata discussa una proposta presso a poco simile a quella fatta dal senatore Del Giudice, ma fu anche allora accennato al pericolo di possibile mercimonio tra professore e studenti e che il professore potesse pattuire con gli studenti di restituir loro alla fine del corso una parte della tassa da lui riscossa.

Ora il senatore Del Giudice non può non volere che sia eliminata anche la possibilità di questo grave sconcio.

In secondo luogo, accettando la proposta del senatore Del Giudice, pare a me si venga a ledere il principio che deve rimanere intangibile e cioè che la tassa d'iscrizione rappresenti il corrispettivo che lo studente deve allo Stato per gl'insegnamenti che gli sono dallo Stato forniti. È una tassa fiscale ed io non concepisco che lo Stato si faccia esattore di tasse per conto altrui. Oggi lo Stato fornisce tutto quel complesso d'insegnamenti che è giudicato abbinabile per dare agli studenti le cognizioni necessarie per conseguire la laurea; se non sono sufficienti, si chiedi che altri se ne aggiungano.

Ma, fino a quando gli studi universitari rimangono organizzati come servizio di Stato, fino a quando lo Stato fornisce tutti quegli insegnamenti che sono giudicati necessari, e poichè ha preposto a quest'insegnamenti degli insegnanti scelti con tutte le garanzie e che debbono ritenersi competenti, lo Stato ha compiuto il suo dovere ed a buon diritto percepisce la tassa. Liberi gli studenti di frequentare altri corsi, ma questo non toglie nè menoma il dovere che hanno gli iscritti di corrispondere allo Stato una quota parte della spesa che lo Stato incontra, in parte a loro beneficio.

Infine con l'emendamento proposto dal senatore Del Giudice si verrebbe a sviare la libera docenza da quel compito che è generalmente ritenuto più utile, quello dei corsi complementari, specie nelle scienze sperimentali dove sono del massimo interesse. Se si accettasse l'emendamento si verrebbe a spingere i liberi docenti a fare dei corsi pareggiati che nella maggior parte dei casi sono pressochè inutili e si verrebbe

a sviare la libera docenza dalla sua funzione più utile e più vantaggiosa.

Per queste ragioni l' Ufficio centrale ritiene che l'emendamento stesso, anzichè portare un vantaggio, finirebbe col recare un vero danno all'insegnamento ed alla scienza.

Debbo dunque dichiarare che l' Ufficio centrale non può accettare l'emendamento proposto dal senatore Del Giudice, ed anzi gli rivolge preghiera di non voler insistere, lasciando che l'art. 4 sia approvato nella sua interezza. Ed è confortato nell'espressione di questo desiderio dal fatto che il senatore Del Giudice è, sostanzialmente, d'accordo con l' Ufficio centrale: egli, come noi, vuole che sia messa una pietra sepolcrale sopra gli scandali e gli scontri, che lui, come noi, deplora, e quindi certamente egli non può che associarsi a noi nel desiderare e nel proporre che a questo scopo si arrivi nel più breve tempo e per la via più diretta.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. L' Ufficio centrale ha esposto chiaramente le ragioni, per le quali non può accettare l'emendamento dell'onor. Scialoja e neppure quello dell'onor. Del Giudice.

Certamente questi emendamenti furono svolti con discorsi forti e che meritano di esser meditati. I due oratori sono perfettamente d'accordo con l' Ufficio centrale e col ministro nel dichiarare che la libera docenza, come attualmente funziona nelle nostre Università, è uno dei più tristi spettacoli morali - uso le parole del senatore Scialoja.

Onor. Scialoja, mi basta questa constatazione perchè sia giustificato il provvedimento radicale che l' Ufficio centrale ha proposto al Senato. Preferisco si commetta anche qualche passo imprudente piuttosto che rimanere in una situazione che, in pubblico Parlamento, viene dichiarata *turpe ed orribile* dal senatore Scialoja e quale tutti giudichiamo. Perciò io su questo punto mi associo interamente all' Ufficio centrale, come ho già dichiarato quando ebbi l'onore di intervenire ad una sua riunione e come esposi ampiamente in sede di discussione generale.

Io debbo rispondere all'onor. Scialoja su due punti.

Egli cita la vita universitaria tedesca. Or bene, le Università tedesche non hanno, relativamente, un numero sì grande di professori come l'Italia.

L'Università di Berlino - cito un esempio, potrei portare molte cifre per dimostrare la verità di questo - l'Università di Berlino, che ha 11,000 studenti, più del doppio dell'Università di Napoli, conta nella Facoltà medica 15 insegnanti ordinari e 25 straordinari; la Facoltà di Napoli ha 48 professori, quasi tutti ordinari.

SCIALOJA. Ciascuno per un corso solo.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. In Germania fanno il turno; ad esempio, nella filosofia non vi sono quattro professori come in Italia, ve ne sono, di solito, due o tre che fanno il turno; un semestre lo stesso professore insegna la storia della filosofia, un altro la filosofia morale, un terzo la teoretica e quindi provvedono meglio agli insegnamenti.

In Francia, che è nazione più ricca della nostra e più popolosa, sono in totale 1048 professori fra ordinari e incaricati; noi in Italia abbiamo, nelle sole Università, non computando tutti gli Istituti autonomi, 1334 insegnanti universitari. Nessuna nazione al mondo conta proporzionalmente un numero di professori universitari così alto.

Quando lo Stato ha provveduto così largamente a proprie spese a tutti gli insegnamenti, sia fondamentali, sia complementari, ha il diritto di dire allo studente, che vuole ampliare i propri studi, che faccia il piccolo sacrificio economico di una sopratassa per retribuire un insegnante pareggiato.

Il senatore Del Giudice ha detto che così facendo, noi verremo a colpire alcuni legittimi interessi, gli interessi cioè di quei liberi docenti che ormai si sono adagiati in queste condizioni economiche ed hanno sistemato su di esse il loro bilancio domestico. Sono liberi docenti a vita. Ebbene la Germania non ha liberi docenti a vita e fa bene.

La libera docenza deve essere il primo passo per l'insegnamento ufficiale e non si deve passare la propria vita in essa.

SCIALOJA. Voi, così la costituite con questa legge.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. No: con questa legge noi metteremo in luce i liberi docenti più valenti, quelli che avranno

studenti volenterosi; questi saranno conosciuti; eserciteranno l'insegnamento non per lucro, ma per prepararsi una carriera. Noi riportiamo, onorevoli senatori, l'Università nostra alla legge di sincerità e di moralità che deve avere. (*Benissimo*).

L'Ufficio centrale c'invita ad una purificazione dell'anima accademica, seguiamolo su questa via.

Sopra un altro punto devo rispondere all'onorevole Scialoja: Se si adottasse il suo sistema delle firme, non si potrebbe far altro nell'aula che mettere delle firme, non ci sarebbe più tempo per la lezione e gli studenti nostri si ribellerebbero a questo fastidio. Non si può pretendere che ogni studente apponga la firma ad ogni lezione.

Nella vita universitaria le costrizioni esteriori non hanno valore. E questo è lo spirito del disegno di legge che vi raccomandiamo. (*Approvazioni*).

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Il mio intento, come già dichiarai sviluppando il mio emendamento, era quello di rendere più facilmente attuabile quel pensiero che informa nel progetto dell'Ufficio centrale il comma terzo dell'art. 4; ma poichè nè l'onor. ministro nè l'Ufficio centrale l'hanno accettato, lo ritiro, augurandomi che la previsione dell'onor. ministro possa avere il suo pieno effetto. (*Benissimo*).

Voci. Ai voti, ai voti.

PRESIDENTE. Sopra il 1° e il 2° comma di questo art. 4, del quale è stata già data lettura, non vi è dissenso, quindi posso metterlo ai voti.

Chi approva questi due primi commi è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Sul terzo comma vi è l'emendamento del senatore Scialoja.

Domando all'onor. Scialoja se mantiene il suo emendamento.

SCIALOJA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'emendamento proposto dal senatore Scialoja.

« Al libero docente spetta una quota annua di lire quattro per ogni ora settimanale di lezione per ciascuno studente o uditore iscritto che abbia effettivamente frequentato il corso per almeno due terzi del numero delle lezioni. Nel

regolamento saranno determinate le norme per l'accertamento di tale frequenza.

« Quando si tratti di corsi parziali », ecc.

Pongo ai voti questo emendamento, che non è accettato dal ministro, nè dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti il terzo comma dell'art. 4, come è proposto dall'Ufficio centrale.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Una brevissima osservazione all'Ufficio centrale. Io domando se, data la retribuzione da pagarsi direttamente dallo studente, sia possibile fissare una quota minima di essa. E come si potrebbe accettarne l'esecuzione?

È mestieri provvedere per prevenire frodi e finzioni.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *relatore*. La ragione di questo limite minimo di 4 lire, fu che si desidera, e si crede opportuno, di evitare la concorrenza al ribasso, potendo un libero docente, a scopo di concorrenza, offrire di fare il corso a 3 lire e 50, invece che a 4 lire, e così via. Nell'ambiente universitario quel mercanteggiare, che è proprio appunto dei rivenditori, non è da incoraggiarsi.

Quanto agli inconvenienti, cui ha accennato il senatore Del Giudice, io credo che potranno essere ovviati con disposizioni regolamentari, alle quali si fa cenno nel nuovo testo dell'articolo 4, e non dubito che nel formularle si terrà nel giusto conto l'osservazione dell'onorevole senatore Del Giudice.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti il terzo comma dell'art. 4.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora ai voti l'intero art. 4 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 5.

Lo studente è libero di iscriversi in ciascun anno a quei corsi di Facoltà o scuola che vuol

seguire, fermi per altro i limiti segnati dai regolamenti universitari circa l'ordine di precedenza nelle iscrizioni ai corsi.

Anche su questo art. 5 sono stati presentati due emendamenti, uno del senatore Luciani, l'altro del senatore Scialoja.

L'emendamento del senatore Luciani consiste nell'aggiunta del seguente comma:

« Ma per la validità di ciascun anno di studio, lo studente, oltre ai corsi a titolo pubblico consigliati dai regolamenti speciali delle Facoltà o scuole, dovrà anche iscriversi a uno o due corsi complementari dati a titolo privato ».

Domando se questo emendamento è appoggiato.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(Non è appoggiato).

LUCIANI. Allora lo ritiro.

PRESIDENTE. Vi è poi la proposta del senatore Scialoja di sostituire alle parole « fermi per altro », la parola « entro ».

Domando se questo emendamento è appoggiato.

Chi lo appoggia si alzi.

(È appoggiato).

Allora ha facoltà di parlare il senatore Scialoja.

SCIALOJA. Ho chiesto di parlare per spiegare la ragione di questo emendamento. Non è una ragione formale, ma sostanziale. La frase « fermi peraltro i limiti dei regolamenti, ecc. » poteva far sorgere il pensiero che fossero consacrati nella legge i limiti attuali dei regolamenti oggi in vigore; mentre l'intenzione, credo, tanto del ministro proponente, quanto dall'Ufficio centrale, era che i regolamenti, anche futuri, potessero sempre governare questa materia in vario modo. Perciò alla frase troppo rigida « fermi i limiti », io propongo di sostituire « entro i limiti ».

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto.

DI CAMPOREALE, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. A questo articolo vi è anche un altro emendamento del senatore Scialoja.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. L'altro mio emendamento non ha più ragione di essere. Io proponevo di man-

tenere il secondo comma del progetto ministeriale, coordinandolo al mio emendamento all'art. 4, perchè la mia proposta rassomigliava molto al progetto ministeriale originario. Ora che il Senato, con voto quasi unanime, ha votato contro la proposta, ritiro naturalmente questo emendamento all'art. 5.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 5 con la modificazione concordata e cioè « entro i limiti segnati » invece di « fermi per altro ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 6.

Il libero docente perde il diritto di professare l'insegnamento se per cinque anni consecutivi *non abbia tenuto un corso regolare, salvo* legittimo impedimento da giudicarsi dal Consiglio superiore, udito il parere della Facoltà o scuola cui il libero docente appartiene.

Anche a questo articolo vi è la seguente proposta di emendamento del senatore Scialoja

#### « Art. 6.

« Il libero docente perde tale qualità se per dieci anni consecutivi non abbia per qualsiasi causa tenuto un corso regolare.

« Egli potrà tuttavia riacquistarla senza pagamento di nuova tassa in seguito a giudizio della Commissione, di cui all'art. 2, sui nuovi titoli da lui presentati ».

Domando se questo emendamento è appoggiato. Chi lo appoggia si alzi.

(È appoggiato).

Ha facoltà di parlare l'onor. Scialoja per svolgere il suo emendamento.

SCIALOJA. Parlerò brevissimamente. La mia proposta tende a togliere di mezzo parecchi inconvenienti, i quali si sono verificati nell'applicazione della legge Casati e dei regolamenti che l'hanno attuata, per questa parte della decadenza dei liberi docenti.

Il concetto mi pare debba essere questo: il libero docente, che non si è mantenuto in alcun modo nell'esercizio dell'insegnamento, non dà più garanzia di essersi tenuto anche al corrente della scienza, come è necessario per insegnare in una Università; onde deve esser dichiarato decaduto, salvo la prova che egli dia di aver

coltivato la scienza, se non ha potuto tuttavia insegnare. Perciò al sistema di una decadenza fondata sopra un silenzio quinquennale, che ammette però un numero grandissimo di scuse difficilmente valutabili, io preferisco una decadenza per un termine più lungo, ma senza nessuna scusante. Per qualunque ragione l'insegnamento non sia stato fatto, il libero docente non ha dato la prova di essersi mantenuto sempre al corrente della scienza. Ma in mancanza di quella prova, io gli apro un'altra via, quella della presentazione dei nuovi titoli scientifici alla Commissione che potrà così mantenere il libero docente nella sua piena capacità. Io credo che il sistema che propongo sia più semplice del presente e più corrispondente al fine della legge.

Desidererei proprio che l'onor. ministro e l'Ufficio centrale volessero seguirlo, togliendo di mezzo quelle disparità di trattamento circa la valutazione delle giuste cause del mancato insegnamento, le quali sono inevitabili da una Università ad un'altra, e male si rimediano col ricorso al Consiglio superiore.

La prima parte dunque, che è più rigorosa sotto un certo aspetto, è sostanzialmente meno severa del sistema attuale e di quello proposto dall'Ufficio centrale, perchè, mentre non ammette scusanti, prolunga a dieci anni il periodo della decadenza. La seconda porta un temperamento scientifico alla decadenza: chi si è mantenuto al corrente della scienza, può esser confermato nel suo titolo di libero docente.

POLACCO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

POLACCO, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale persiste in quella che è la parte fondamentale di questo articolo che stiamo discutendo, perchè nella proposta dell'amico Scialoja, mi permetta di dirlo, *latet anguis*; dicendo infatti « il libero docente *perde tale qualità* se, ecc. » si risolveva quel punto che abbiamo già ieri deciso, cioè che il libero docente non perde per lungo silenzio il titolo, che è e rimane indelebile, ma perde soltanto il diritto di professar l'insegnamento.

SCIALOJA. Non ho difficoltà di accettare questo suggerimento.

POLACCO. L'onor. Scialoja dichiara ora di accettare il sub-emendamento, e cioè anzichè dire « perde la qualità di docente » si dica « perde il diritto di professare l'insegnamento » e l'Ufficio centrale non può che esserne soddisfatto.

Riguardo all'altro punto, io credo di potermi rendere interprete dell'Ufficio centrale, dichiarando che lasciamo arbitro il Senato di scegliere l'una o l'altra via, o i 5 anni, salvo legittimo impedimento da valutarsi volta per volta dal Consiglio superiore, o i 10 anni, per così dire, *à forfait*.

La seconda parte di questo emendamento cade, perchè, data l'accettazione da parte del senatore Scialoja, del sub-emendamento, non si tratta di riacquistare una qualità perduta.

SCIALOJA. Potrebbe dirsi: « potrà riacquistare il diritto » o meglio « potrà riacquistare tale diritto ».

POLACCO. Va bene, potrà dirsi così.

Riguardo poi all'altro punto e cioè alla dispensa dal pagamento di nuove tasse, la cosa sembra giusta, dal momento che non si tratta di conferimento del titolo, ma di abilitazione a riprendere l'esercizio, in seguito a giudizio della Commissione di cui all'art. 2.

Intesi sopra questi punti, concorderemo insieme con il senatore Scialoja gli emendamenti definitivi da apportarsi a quest'art. 6.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Ho domandato la parola soltanto per raccomandare all'Ufficio centrale, in relazione a ciò che ebbi a dire nella discussione dei giorni passati, di voler determinare che cosa s'intenda per corso regolare. Si intendono le 50 o più lezioni? un corso, compiuto in sé, anche se di un numero minore di ore? quale ne sarà il minimo?

Giacchè si ritorna sopra questo articolo, trovi modo l'Ufficio centrale di determinare con precisione un punto che, a mio giudizio, è di molta importanza non meno per l'insegnamento che per la dignità stessa della libera docenza.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *relatore*. L'on. Mazzoni ha chiesto chiarimenti sul valore e il significato delle parole « corso regolare ». Il collega



LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 MAGGIO 1913

Mazzoni riterrà con me che la definizione esatta troverà sede più opportuna nelle disposizioni regolamentari.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.  
Non si tratta di un punto essenziale della legge e quindi posso anch'io consentire con l'Ufficio centrale, rimettendo la cosa interamente al Senato.

Tuttavia questi 10 anni di silenzio mi sembrano poco opportuni.

Non mi pare che sia utile alla dignità accademica che un insegnante per 9 anni possa rimanere estraneo agli studi, alla vita universitaria e che poi riprenda il suo ufficio: mi pare che in questo caso non troverebbe più neppure la strada per l'Università!

L'on. Scialoja sa che le cause d'impedimento furono dal Consiglio superiore, che egli con tanta utilità dei nostri studi presiede, determinate molto bene e ormai tutti i liberi docenti sanno, perchè è stato pubblicato nel bollettino della pubblica istruzione, quali cause sono ritenute plausibili e quali no.

In quanto poi al secondo comma, dato che si approvi il primo, come è presentato dall'onorevole Scialoja, pregherei il Senato di togliere la dispensa dal pagamento della tassa, perchè si tratterebbe di un libero docente che ha già 10 anni di esercizio, che il più delle volte sarà un libero professionista od un ricco signore, cui non può far peso questa tassa che è diretta a rimborsare lo Stato della spesa alla quale va incontro per la Commissione. Per gli studenti può essere gravosa una tassa, ma per chi è libero docente da 10 anni, non può sembrare che lo sia: costui guadagna abbastanza per poter pagare quelle 250 lire che la legge richiede.

Ad ogni modo, ho fatto queste osservazioni platonamente, giacchè, come ho dichiarato, me ne rimetto completamente al senno del Senato.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Sui dieci anni non insisto. Osservo soltanto che in pratica quei cinque anni utili richiesti dalla proposta ministeriale, pei quali si ammettono le scuse, sono spesso più dei dieci anni continui da me suggeriti.

Un qualunque certificato medico che vi dica che il libero docente è stato ammalato per qualche anno, basta ad interrompere la decadenza quinquennale.

Ad ogni modo, se volete invece di dieci anni dite sette o cinque, io non vi ho nessuna difficoltà.

Ma per quanto riguarda la tassa, non posso seguirvi. Qui il ministro funziona più da ministro delle finanze, che da ministro della pubblica istruzione.

Poichè questa specie di conferma nella libera docenza è data in seguito all'esame di nuovi titoli, che debbono essere prodotti entro il quinquennio, si ha la constatazione che il docente ha mantenuto i suoi contatti con la scienza e per conseguenza ha compiuta una delle funzioni universitarie quella della coltivazione della scienza.

A me pare utile premiare questa diligenza del docente, esonerandolo dal nuovo pagamento di una tassa non lieve.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ma è gente che guadagna molto.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Io credo che l'esonerare il libero docente dal nuovo pagamento della tassa non sia opportuno. Se egli avesse voluto conservare il diritto di insegnare sapeva come fare, insegnava nei primi cinque anni, e conservava il diritto. D'altra parte se si dovrà fare per lui un nuovo giudizio, dovrà radunarsi la Commissione di nuovo e lo Stato dovrà pagarne le spese.

Inoltre, una parte di queste tasse se saranno pagate andranno a vantaggio delle Università; ora che ragione c'è di togliere alle Università dei proventi per non fare spendere chi può attribuire soltanto a sè stesso la colpa di trovarsi in queste condizioni? Pregherei quindi l'onorevole senatore Scialoja di non insistere.

SCIALOJA. Non insisto, per quanto mi paia più dignitoso non far pagare di nuovo.

POLACCO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *dell'Ufficio centrale*. Il testo dell'emendamento proposto dal senatore Scialoja resterebbe dunque questo: « Il libero docente perde il diritto di professare l'insegnamento se per cinque anni consecutivi non abbia te-

nuto un corso regolare ». Si toglierebbe quindi la indagine sulle cause di questa condotta del docente. Ora, se io prima accettavo di togliere simile indagine quando il periodo si fosse portato a dieci anni, ora che siamo tornati al periodo di cinque anni, credo che l'indagine debba farsi, ammettendosi l'escusante dell'impedimento legittimo.

Prego quindi l'onor. Scialoja a non insistere su questa parte.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non ho l'acutezza giuridica dell'on. Scialoja, ma mi pare che il secondo comma non sia necessario, perchè non vi è alcuna disposizione di legge o di regolamenti, che vieti al libero docente decaduto di ripresentarsi.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Qui si dimentica che questo libero docente mantiene il suo titolo, e quindi non è nella posizione di chi non abbia la libera docenza. Se voi non lo trattate in modo particolare, non potete farlo rientrare nella categoria generale. Ad ogni modo, non insisto nei miei emendamenti.

PRESIDENTE. Non insistendosi negli emendamenti proposti, pongo ai voti l'art. 6 nel testo formulato dalla Commissione che rileggo.

#### Art. 6.

Il libero docente perde il diritto di professare l'insegnamento se per cinque anni consecutivi non abbia tenuto un corso regolare, salvo legittimo impedimento da giudicarsi dal Consiglio superiore, udito il parere della Facoltà o scuola cui il libero docente appartiene.

(Approvato).

#### Art. 7.

Per ottenere il decreto di abilitazione è obbligatorio il pagamento di una tassa di lire duecentocinquanta; per l'ammissione ad una Università od Istituto superiore, a norma dell'art. 3 della presente legge, la tassa è di lire cento. Per compensare le spese occorrenti ad indennizzare i commissari giudicanti, ogni candidato dovrà pagare anticipatamente la somma di lire duecentocinquanta.

(Approvato).

È stato proposto dal senatore Scialoja un art. 7-bis, di cui do lettura:

« La libera docenza può essere conferita senza il giudizio della Commissione di cui all'art. 2, ma col parere favorevole del Consiglio superiore alle persone alle quali sia applicabile la disposizione dell'art. 24 del testo unico della legge sull'istruzione superiore 9 agosto 1910, n. 795 ».

Domando se questo emendamento è appoggiato. Chi lo appoggia si alzi.

(È appoggiato).

L'onorevole Scialoja ha facoltà di svolgere l'emendamento.

SCIALOJA. Per questa parte io credo di avere il consenso del ministro e dell'Ufficio centrale.

La disposizione apre l'adito alla libera docenza alle persone di alta fama, le quali, appunto per ciò, mal volentieri si sottopongono al giudizio di una Commissione.

Si dirà forse che una persona di alta fama non si contenta della libera docenza! Non è vero: ne abbiamo una esperienza anche recentissima, poichè l'on. ministro ha conferito ad uno dei più illustri cultori del diritto musulmano, in base all'art. 24 del testo unico, la libera docenza; e quel dotto uomo certo non si sarebbe sottoposto ad una Commissione, la quale, fra le altre cose, non si sarebbe forse potuta comporre di persone competenti.

Avendo il consenso del ministro e dell'Ufficio centrale, spero di non rimanere solo a votare l'articolo proposto.

PRESIDENTE. Il ministro e l'Ufficio centrale accettano questo articolo 7 bis?

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Lo accettiamo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'art. 7-bis, proposto dal senatore Scialoja ed accettato dal ministro e dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ora viene un altro articolo aggiunto 7-bis proposto dal ministro.

#### Art. 7-bis.

Con successivo disegno di legge la somma economizzata per effetto della presente legge, calcolata sulla media che negli ultimi tre anni lo Stato pagò ai liberi docenti, è destinata al

*miglioramento delle condizioni economiche e alla revisione delle tabelle del personale assistente, tecnico e subalterno, di cui nella legge 19 luglio 1909, n. 496, e in aggiunta alla spesa attuale.*

LUCIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI. Ho presentato a questo articolo aggiuntivo, molto opportunamente proposto dal ministro, un piccolo emendamento, ma che ha un effetto notevolissimo. Propongo di sopprimere il primo inciso « Con successivo disegno di legge » e di cominciare l'articolo con « La somma economizzata ecc. ».

Con questo emendamento si esclude la necessità di un nuovo disegno di legge, tanto più che questa nuova legge non potrebbe essere presentata che nella futura Legislatura, e chissà quanto tempo prezioso dovrebbe passare prima di vederla approvata ed attuata. Colla legge che ora discutiamo, dopo l'approvazione dell'articolo 4 tanto dibattuto, la somma complessiva delle tasse d'iscrizione andrà a vantaggio dell'erario e quindi ci sarà un risparmio di quasi un milione, ossia di tutta la somma che lo Stato ora paga ai liberi docenti. Questa somma, viene detto in questo articolo aggiuntivo, sarà impiegata per migliorare la condizione economica degli aiuti, degli assistenti, dei tecnici e degli inservienti: nulla di più opportuno, nulla più giusto di questo provvedimento. Con esso si previene uno sconcio che non mancherebbe di prodursi e che già in parte si verifica: la diserzione dei migliori dalla carriera scientifica universitaria, e la difficoltà di coprire con acconcio personale i posti di tecnici e d'inservienti nei nostri laboratori scientifici, per la deficienza degli attuali stipendi che sono insufficienti per vivere.

Ma io ho preso a parlare per fare una raccomandazione importante all'onor. ministro. Nell'applicazione di questo articolo (spero che l'emendamento da me proposto avrà la sua approvazione), nel modificare le tabelle degli stipendi di questo personale addetto agli istituti (aiuti, assistenti e inservienti), eviti un errore che sarebbe funesto e non lascerebbe raggiungere lo scopo, quello cioè di aumentare in egual misura a tutto il personale delle diverse Università gli stipendi, sia a coloro che vivono nelle città più popolose, dove la vita è più cara, sia a quelli delle minime Università dove

è possibile vivere con spesa assai minore sia per gli alloggi, sia pel vitto.

Se consideriamo gli stipendi che ora hanno gli addetti ai nostri laboratori, vediamo che gl'inservienti hanno 1000 lire annue nominali; dopo venti anni possono ascendere a 1600 lire, e dopo trentadue anni a 1800. Ora, per il rincaro dei viveri che si è avuto in questi ultimi anni, è evidente che questa somma è inadeguata per vivere, specialmente per gl'inservienti che hanno una famiglia, che sono la maggior parte. Però se questo si può dire per gl'inservienti che dimorano nelle grandi città, lo stesso non si può dire per quelli che dimorano nelle piccole sedi di Università, come sarebbero Sassari, Cagliari, Siena, Parma, ecc., dove notoriamente la vita è meno cara, dove le pigioni sono meno alte.

TAMASSIA. A Padova si paga quanto a Roma, anzi di più.

LUCIANI. Io non posso presentemente fare una determinazione del come si dovrebbero graduare questi aumenti, distinguendo il personale degli inservienti almeno in tre categorie. Questa discriminazione dovrà farla l'onor. ministro dopo un'inchiesta imparziale fatta per mezzo dei prefetti.

Lo stesso criterio di giustizia propongo sia applicato al miglioramento degli stipendi del personale assistente, che rappresenta il vivaio dei futuri professori. Qui bisognerebbe proporzionare gli stipendi al merito, alla produttività scientifica annuale, alle benemerienze conquistate cogli insegnamenti complementari, che dopo la presente legge verranno a cessare per mancanza o scarsità di uditori paganti.

Sono raccomandazioni che io rivolgo all'onorevole ministro, che ne apprezzerà senza dubbio l'importanza.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Io ringrazio l'onor. senatore Luciani del suo emendamento che è una prova di fiducia verso il ministro e lo accetto. Ritengo tuttavia che con questo articolo di legge la somma resta vincolata a questo scopo e non può essere devoluta ad altro; ma che per la distribuzione di essa sia necessario ancora un disegno di legge che deve venire innanzi al Parlamento.

Esso sarà preparato e presentato al più presto tenendo anche presenti le osservazioni fatte dall'onor. senatore Luciani. (*Bene*).

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Noto che, se si vuole procedere alla distribuzione di questa somma, è necessario un nuovo disegno di legge, perchè i numeri delle tabelle e gli stipendi furono stabiliti per legge e solo per legge possono cambiarsi...

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Questo l'ho già detto.

DINI. ...Quanto poi a stabilire stipendi diversi a seconda dei centri universitari, ne parleremo allora, perchè è cosa che sarà bene da vedersi.

L'onor. Luciani ha parlato di Roma, ma a Roma si ha anche l'indennità di residenza che non si ha nelle altre città, e il vivere e i fitti sono aumentati per tutto...

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Di questo parleremo quando verrà in discussione il disegno legge, al quale ho accennato, ed allora vedremo di tener conto degli interessi di tutti.

FOÀ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ. Avrei desiderato che in quest'articolo fosse già incluso ciò che, invece, mi limito a presentare come raccomandazione al ministro. Con l'approvazione di questa legge verranno meno corsi liberi che rispondevano anche a un bisogno dell'insegnamento: corsi che trattavano di scienze complementari o di branche nuove della scienza, che non entrano nell'insegnamento ufficiale, ed è bene che i giovani iniziati nella carriera li svolgano nelle nostre Università.

Finora, avendo noi assistenti mal retribuiti, li incoraggiavamo a fare almeno in qualità di corso libero, secondo il sistema vigente, gli insegnamenti complementari di cui oggi sentiamo il bisogno.

Tutti sanno che un rigore, che non voglio dire eccessivo, ma un rigore occasionato da cause che erano in parte legittime, è passato attraverso gli incarichi già approvati un tempo dal Consiglio superiore d'istruzione, e li ha ad-

dirittura decimati. Io credo che nel momento presente, con la scomparsa prevedibile di molti corsi liberi a cui darà luogo questa legge, e sulle economie stesse che questa legge procurerà, il ministro potrà aumentare il numero degli incarichi da presentare o da concedere alle Facoltà e al Consiglio superiore che li avrà approvati, onde meglio soddisfare ai nuovi bisogni della cultura, che generalmente sono reclamati dagli studiosi. (*Benissimo*).

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *relatore*. L'Ufficio centrale si associa alla raccomandazione fatta dall'onor. senatore Foà, la quale, del resto, si trova già espressa nel testo della relazione.

FOÀ. È vero.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Anche io colgo questa occasione per fare una raccomandazione al ministro dell'istruzione pubblica. La mia raccomandazione pel suo oggetto potrebbe sembrare fuori dell'orbita di questo articolo aggiuntivo, ma sostanzialmente vi appartiene.

La raccomandazione riguarda le biblioteche universitarie che non debbono ormai più essere considerate alla pari delle biblioteche comuni. Esse sono divenute e debbono ognora più divenire un laboratorio universitario; sono il laboratorio comune per lo meno di due Facoltà di tutti gli studi teoretici. Quivi è il nostro gabinetto, la nostra officina di lavoro. Perciò io raccomando vivamente all'onor. ministro che, o nel disegno promesso con questo articolo aggiuntivo, attingendo naturalmente ad altri fondi, ovvero con altro disegno di legge, voglia provvedere alle biblioteche universitarie, considerandole come altrettanti organi degli studi superiori.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della istruzione pubblica*. Gli incarichi di materie complementari attualmente conferiti sono 99, e possono essere anche aumentati.

Allorquando un libero docente fa un buon corso di materia complementare, egli aspira a

diventare incaricato, e di solito trova il Consiglio Superiore consenziente, ed il Governo che conferisce l'incarico. Questa è anche una delle ragioni per le quali si può votare il presente disegno di legge con animo tranquillo.

Ciò che l'on. senatore Del Giudice ha detto a proposito delle biblioteche è assolutamente vero; le biblioteche italiane hanno bisogno di una nuova legge, e di mezzi pecuniari, e di personale meglio retribuito e anche tecnicamente meglio preparato. Avviene spesso che la gioventù abbandoni l'aula scolastica per la biblioteca.

Nella prossima legislatura il ministro della istruzione, fra gli altri compiti, avrà quello di riformare tutto il servizio delle nostre biblioteche, comprese quelle universitarie.

DEL GIUDICE. Ringrazio l'onor. ministro della promessa.

FOÀ. Io spero di poter interpretare le dichiarazioni dell'on. ministro nel senso che egli accetta la mia raccomandazione.

CREVARO, *ministro della istruzione pubblica*. Sì, sì.

FOÀ. Basta.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 7-bis, che ora diventa *ter*, colle modificazioni che vi sono state apportate.

#### Art. 7 *ter*.

Per ottenere il decreto di abilitazione è obbligatorio il pagamento di una tassa di lire duecentocinquanta; per l'ammissione ad una Università od Istituto superiore, a norma dell'art. 4 della presente legge, la tassa è di lire cento. Per compensare le spese occorrenti ad indennizzare i commissari giudicanti, ogni candidato dovrà pagare anticipatamente la somma di lire duecentocinquanta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Viene ora l'art. 7-*quater* proposto dal senatore Dini, del quale do lettura.

#### Art. 7 *quater*.

Sono abrogate:

a) le disposizioni del quarto comma dell'art. 1 della legge 31 luglio 1862, n. 719;

b) l'ultimo comma della tabella A) annessa alla legge 28 maggio 1903, n. 224;

c) l'art. 68 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato col Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795;

d) ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Domando se questa proposta di articolo aggiuntivo è appoggiata.

(È appoggiata).

Ha facoltà di parlare il senatore Dini per svolgere la sua proposta.

DINI. Dirò pochissime parole per giustificare questo articolo aggiuntivo. Spero che l'Ufficio centrale e il ministro non avranno difficoltà di accettarlo.

Io credo che tutte le colpe che si fanno alla legge Bonghi del 1875, la quale non prescrive altro che quello che prescriviamo noi oggi, provengano dal fatto che non si abolì allora il quarto comma dell'art. 1<sup>o</sup> della legge Matteucci, quell'articolo che ha or ora ricordato l'onorevole Del Giudice. Siccome la legge Casati stabiliva che si pagasse la quota d'iscrizione tanto ai professori che ai liberi docenti, la legge Matteucci stabilì che la quota d'iscrizione ai professori fosse abolita, perchè aumentava loro gli stipendi, ma conservò naturalmente quella dei liberi docenti e al tempo stesso, invece di tante quote d'iscrizione singole, quanti erano i corsi, stabilì una unica quota complessiva annua.

E siccome non si poteva contemporaneamente fissare che gli studenti pagassero due tasse insieme, stabilì pure col comma indicato che, a fin d'anno, si dovessero restituire le tasse che essi avessero pagato ai liberi docenti per iscrizione che avessero preso ai corsi di questi.

La legge Bonghi poi, estendendo le iscrizioni alla Università di Napoli, stabilì che i liberi docenti dovessero essere pagati dai giovani per quanto a traverso la Cassa universitaria; ma non pensò ad abolire, come pure allora avrebbe potuto farsi, il detto comma e quindi ne vennero tutti i guai, poichè vennero i regolamenti posteriori dell'11 ottobre 1875 e 20 ottobre 1876 in applicazione delle leggi Bonghi e Matteucci, che peggiorarono ancora la situazione, collo stabilire che invece di fare pagare gli studenti pei liberi docenti e poi fare loro la restituzione delle somme pagate, si prelevassero le quote dalla tassa d'iscrizione generale pagata al De-

manio. Furono questi regolamenti dunque più specialmente che resero fatali le disposizioni della legge Bonghi, regolamenti venuti per l'applicazione delle disposizioni del 4° comma dell' art. 1° della legge Matteucci che diceva così: « quelli fra gli studenti che nell' atto della iscrizione dichiarano di seguire uno o più corsi, ecc., avranno diritto in fin d'anno al rimborso delle quote di tassa di iscrizione..... in proporzione del numero dei corsi non ufficiali che hanno seguito ». Ora, se non aboliamo quest' articolo, ne avremo fra breve gli stessi inconvenienti che produsse la legge Bonghi, perchè è certo che non abrogandolo, gli studenti a fin d'anno chiederebbero questo rimborso di tasse, e il Governo non potrebbe negarlo.

Si deve dunque dire chiaramente che il comma indicato resta ora abrogato. E insieme a questo bisogna che sia abrogato anche l'ultimo comma della tabella A della legge sulle tasse del 1903, che si basava appunto su questa disposizione, e bisogna abolire l'articolo 68 del testo unico ultimo, il quale dice che gl'insegnanti dei corsi a cui si applichi l'art. 64 del regolamento hanno diritto ad una quota, ecc.

Mi pare dunque che questa mia proposta non possa incontrare difficoltà per essere accolta, perchè dobbiamo desiderare che finisca una buona volta ogni sconcio, e bisogna quindi dire ben chiaro che d'ora innanzi non si deve parlare più di pagamenti di liberi docenti direttamente o indirettamente da parte dello Stato.

#### Presentazione di relazioni.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Risanamento della città di Catania ».

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Riscossione del dazio consumo sui liquori e sulle bevande alcoliche prodotti nei comuni chiusi per il consumo locale ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Beneventano e Dallolio della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Torneremo ora al disegno di legge: « Sul conferimento della libera docenza ».

Domando all'on. ministro ed all'Ufficio centrale se accettano l'articolo aggiunto proposto dal senatore Dini.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. L'accetto.

DI CAMPOREALE, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

##### Art. 8.

Sono sottoposte a queste nuove disposizioni le domande di libera docenza per le quali non era ancora formata la Commissione esaminatrice nel giorno della presentazione di questo disegno di legge.

A quest'articolo l'on. Scialoja propone il seguente emendamento:

« Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pel conferimento della libera docenza pei quali sia già stata convocata la Commissione esaminatrice ».

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata).

Ha facoltà di parlare l'on. Scialoja.

SCIALOJA. La proposta mia è un non grande emendamento all'art. 8, come era formulato dall'Ufficio centrale e dal ministro. Ivi si parlava di un'applicazione del progetto di legge, più che della legge, alle domande che fossero state avanzate dopo la presentazione di esso. Non è una novità questa nella legislazione generale; però ha un carattere doganale, perchè veramente i precedenti più numerosi si trovano nelle leggi doganali di catenaccio; applicata alla libera docenza, pareva essere cosa troppo rigorosa. Per queste ragioni a me sembra più naturale e più conforme ai principi del diritto la proposta mia, per cui la legittima aspettativa (non dico diritto quesito, perchè diritto quesito non c'è, finchè non è venuta la nomina a libero docente) la legittima aspettativa sia rispettata, quando si sia effettivamente

iniziato il procedimento per il conseguimento della libera docenza, quando cioè un candidato sia stato chiamato alla prova o abbia ricevuto il tema da svolgere, ecc., abbia fatto insomma dei sacrifici, di danaro e di tempo, per ottenere ciò che la legge precedente gli consentiva con maggiore facilità.

Onde ho proposto un emendamento nel senso che le disposizioni della presente legge non si applichino ai procedimenti per il conferimento della libera docenza, pei quali sia già stata convocata la Commissione esaminatrice. Questo è il momento infatti, in cui si sono cominciati i lavori utili per il conferimento della libera docenza.

Io voglio sperare che l'on. ministro e l'Ufficio centrale non vogliano mostrarsi contrari a questo mio emendamento.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Le domande presentate per ottenere la libera docenza nel primo trimestre di quest'anno sono, come è noto, 262. Di fronte a questa piccola valanga, io feci una resistenza di ponderazione. Non fu un atto arbitrario, onor. senatore Mazzoni, perchè nessuna legge o nessun regolamento fa obbligo al ministro di dar corso immediato a queste domande. Erano molte e bisognava esaminarle ponderatamente.

Secondo la proposta, che io trovo savia, del senatore Scialoja, si dovrebbe rispettare quelle cui si sia dato già corso; e la cosa è giusta. Però pregherei il senatore Scialoja di accettare un subemendamento, cioè di consentire che l'art. 8 sia così concepito: « Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pel conferimento della libera docenza pei quali sia già stata convocata la Commissione esaminatrice prima dell'8 maggio 1913 ».

Fissando questo termine, si toglie di mezzo qualsiasi questione.

Perciò se l'on. Scialoja accetta questa piccola modificazione, io, a mia volta, mi dichiaro disposto ad accettare il suo emendamento.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Non ho difficoltà di accettare questa modificazione, perchè, sebbene rincru-

disca il mio emendamento, non colpisce diritti quesiti, come ho già dichiarato da principio.

Però non avrei domandato la parola per fare questa semplice dichiarazione, se non avessi da aggiungere una domanda all'onor. ministro e all'Ufficio centrale, non precisamente a proposito dell'art. 8, ma a proposito delle disposizioni transitorie, rappresentate in questo disegno di legge soltanto dall'art. 8.

Io domando in quale condizione si troveranno i liberi docenti attuali, quelli che sono nominati con la legge vecchia, di fronte ai nuovi liberi docenti nominati per decreto Reale. Manterranno certamente una posizione diversa, giacchè io non credo che possano essere assimilati. Soprattutto non dovranno essere assimilati per un rispetto molto grave per le nostre maggiori Università, per il rispetto della completa libertà di trasferirsi da un luogo all'altro: salvo il parere della Facoltà. È questo un diritto importantissimo; ed è ragionevole, quando la nomina è fatta in seguito ad esame sostenuto dinanzi ad una Commissione centrale, come propone il presente progetto di legge. Ma, quando la nomina è fatta da una Commissione locale, il far subire alle altre Università le soverchie indulgenze che una data Università possa avere largito, mi pare cosa non conforme al principio stesso regolatore di questo disegno di legge.

Non faccio proposte, ripeto; chiedo soltanto una dichiarazione da parte dell'onor. ministro, che il trattamento dei liberi docenti attuali non sarà senz'altro regolato dalla nuova legge, ma sarà ancora governato dalla legge, con la quale questi liberi docenti sono stati nominati.

Così pure avranno questi liberi docenti diritto di ottenere un decreto Reale che consacri la loro posizione? Io non lo credo, ma desidererei saperlo dall'onor. ministro.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. A me pare che per maggiore chiarezza sia opportuno completare la disposizione transitoria in questo modo: « Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pel conferimento della libera docenza per i quali sia stata convocata la Commissione esaminatrice prima dell'8 maggio 1913 ».

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. La nuova dizione dell'art. 8, di cui è stata data testè lettura dall'onor. ministro, toglie la ragione del mio emendamento, quindi io lo ritiro.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Credo che sarebbe forse meglio che all'articolo come è ora proposto, fosse aggiunto un inciso che lo ricolleggi al disposto dell'art. 4. Io penso che potremmo anche votare l'articolo così come lo propone l'onorevole ministro perchè, essendo stato stato deliberato che il testo di questa legge deve essere coordinato domani, se nella redazione ora improvvisata sia avvenuta qualche lieve svista saremo a tempo domani a correggerla. Se ora non votassimo questa aggiunta, non potremmo più in sede di coordinamento provvedere.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Anche oggi è necessario il consenso della Facoltà che riceve il libero docente. Forse sarebbe opportuna un'aggiunta così concepita: « e ai liberi docenti nominati prima di questo giorno per quanto riguarda il passaggio da una ad altra Università ».

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 8 con le modificazioni proposte.

#### Art. 8.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pel conferimento della libera docenza, pei quali sia stata convocata la Commissione esaminatrice prima dell'8 maggio 1913.

I liberi docenti nominati secondo le leggi anteriori non hanno diritto di essere trasferiti con le norme dell'art. 4 della presente legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge, previo il coordinamento, sarà votato nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

#### I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di due Convenzioni e di un Protocollo finale, firmati a Bruxelles addì 23 settembre 1910, aventi per oggetto l'urto fra navi e l'assistenza ed il salvataggio marittimo (Numero 945);

Approvazione del trattato italo-giapponese di commercio e navigazione firmato a Roma addì 25 novembre 1912 (N. 998);

Maggiore assegnazione di lire 25,000,000 nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra per la sistemazione dei fabbricati militari (N. 989).

Conversione in legge del Regio decreto 9 gennaio 1913, n. 11, col quale venne vietata la caccia al camoscio (*Rupicapra ornata*) nei comuni di Civitella Alfedena e Opi (Aquila) e di Settefrati (Caserta) e nelle località circostanti (N. 968).

#### II. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Sul conferimento della libera docenza (Numero 947).

#### III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 981);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 969);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 987);

Sull'esercizio delle farmacie (N. 946);

Tombola a favore degli ospedali riuniti di San Miniato e dell'ospedale della Misericordia e Dolce di Prato (N. 467);

Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzano e San Marcello Pistoiese (N. 468);

Tombola telegrafica a beneficio del Ricolto intercomunale per la vecchiaia in Rodigo e per l'ospedale di Sabbioneta (N. 469);

Tombola a beneficio dell'ospedale in Colle Val d'Elsa (N. 472);

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 1,097,336.81 sul capitolo 203 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12, concernente spesa obbligatoria (N. 982);



Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 10,138.43, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12, concernente spese facoltative (N. 983);

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 985);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 986);

Conversione in legge dei Regi decreti 2 agosto 1912, n. 910, e 20 ottobre 1912, n. 1159, concernenti autorizzazioni di spesa per l'ap-

plicazione della legge elettorale politica e richiesta di maggiore assegnazione per lo stesso scopo (N. 995);

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione volontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 14 maggio 1913 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche